

NOTIZIARIO N. 43 - 25 NOVEMBRE 2022

EVENTI



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ravenna

**LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE
DELLA CRISI D'IMPRESA.**

01/12/2022 – Ore 14.30/18.30

Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna
Viale L.C. Farini, 14

in collaborazione con



Camera di Commercio
Ravenna



Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ravenna

pag. 3

AFFARI GENERALI

- ◆ Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica: “Decreto Aiuti Quater”. pag. 4

AMBIENTE E SICUREZZA

-  ADR: obbligo di nomina del consulente per tutti gli speditori di merci / rifiuti pericolosi entro il 31 dicembre 2022. Le richieste di Confimi Industria. pag. 11
-  CONAI: obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi in vigore dal 1 gennaio 2023. pag. 13
- ◆ Classificazione dei rifiuti: nuova circolare del MITE. pag. 14

CONVENZIONI

- ◆ Convenzione Confimi Industria – FCA / Stellantis “tariffario novembre 2022”. pag. 16

ENERGIA



-  Decreto “Aiuti Quater”: proroga dei crediti di imposta per l’acquisto di prodotti energetici anche al mese di dicembre 2022. pag. 19

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ MiSE: piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, accordi per l’innovazione. pag. 20

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  Welfare aziendale e nuove misure fiscali per l’anno 2022: innalzata (da 600) a 3.000 euro l’esenzione per i fringe benefit e fac-simile di comunicazioni. pag. 23

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

01/12/2022 – Ore 14.30/18.30

**Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna
Viale L.C. Farini, 14**

Saluti Istituzionali:

Dott. Vincenzo Morelli

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna

Dott. Mauro Giannattasio

Segretario Generale della Camera di Commercio di Ravenna

Moderatore

Dott. Sandro Pettinato

Vice Segretario Generale Unioncamere

Programma:

Dott. Federico Giordani

Inquadramento dello strumento

Dott. Emilio Babini

Misure protettive e misure premiali

Dott. Giuseppe Bongiovanni

La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata

Dott.ssa Silvia Benelli

**Il sostegno finanziario alle imprese in crisi nella "Composizione Negoziata":
profili regolamentari ed impatto sui rapporti bancari in corso**

Dott. Francesco Stringa

**La Sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole
percorribilità del Risanamento**

Dott.ssa Alessandra Maioli

Conclusione delle trattative e Concordato liquidatorio semplificato

Modalità di ISCRIZIONE – Fino ad esaurimento dei posti disponibili – o DISDETTA entro il 26/11/2022:

- ✓ **Iscritti Odcec Ravenna:** esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione "FPC – Iscrizione Eventi Formativi";
- ✓ **Altri partecipanti:** inviare mail a segreteria@odcec-ra.it con indicati: Cognome e nome, Codice Fiscale, indirizzo mail e associazione di appartenenza.

Evento gratuito

Evento in collaborazione con



**Camera di Commercio
Ravenna**

Segreteria organizzativa:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna
Viale della Lirica, 15 – Ravenna - Tel. 0544/407881 – Fax 0544/407882 - E-mail: segreteria@odcec-ra.it

**MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA
PUBBLICA
“DECRETO AIUTI QUATER”**

Con il decreto-legge 18/11/2022 n. 176 (“Aiuti quater”) - in vigore dal 19 novembre u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 270, il cui testo è scaricabile al seguente collegamento [DI 176/2022](#) -, recante “*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*”:

- sono stati prorogati fino a tutto dicembre p.v. i crediti d’imposta per l’acquisto di gas ed energia elettrica, il taglio delle accise sui carburanti e l’Iva ridotta al 5% sul metano;
- sono state confermate le misure per combattere la crisi energetica (le imprese, tra l’altro, potranno chiedere di dilazionare, a tasso agevolato, il maggior costo delle bollette fino a un massimo di 36 rate mensili);
- si è provveduto a revisionare la disciplina del superbonus e a potenziare il “welfare aziendale”, con soglia di esenzione per i *fringe benefit* innalzata a 3.000 euro.

Nella tabella che segue quanto diramato dall’Agenzia delle Entrate, tramite la rivista “Fisco Oggi”, in merito alle principali disposizioni fiscali.

Articolo	Contenuto
1	<p>Bonus energetici alle imprese</p> <p>Crediti d’imposta alle imprese anche sulle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il decreto ribadisce l’ammontare dei contributi straordinari già riconosciuti per ottobre e novembre (vedi “Aiuti ter - 2: crediti energetici prorogati di due mesi e rafforzati”): 40% alle imprese energivore e 30% a quelle non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti alla componente energetica, 40% alle imprese gasivore e a quelle non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Alle energivore il bonus spetta anche sulla spesa per l’energia prodotta e autoconsumata a dicembre ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa anch’essa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia.</p> <p>I crediti sono sfruttabili soltanto in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti di carattere generale (articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e articolo 34, legge 388/2000), entro il 30 giugno 2023; alla medesima data viene spostato anche il termine per l’utilizzo dei bonus riferiti ai mesi di ottobre e novembre e quelli del terzo trimestre 2022, che i relativi provvedimenti istitutivi (articolo 1, DI 144/2022 e articolo 6, DI 115/2022) avevano invece fissato, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 dicembre 2022. Le somme in questione non concorrono al reddito d’impresa né alla base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi</p>

	<p>passivi, spese e altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir) e sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che non venga superato l'ammontare del costo sostenuto. Inoltre, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), che, in ogni caso, dovranno fruirne entro la medesima data del 30 giugno 2023.</p> <p>I beneficiari dei crediti, compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l'importo maturato nel 2022. L'adempimento andrà effettuato entro il 16 marzo 2023 (un mese in più rispetto alla scadenza del 16 febbraio precedentemente stabilita dall'"Aiuti ter"), secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del "decreto Aiuti quater".</p>
2	<p>Accise e Iva su carburanti</p> <p>Estese ancora una volta, fino al 31 dicembre 2022, le disposizioni vigenti dettate per contrastare l'eccezionale rincaro dei prodotti energetici e per contenere i prezzi dei carburanti. Pertanto, fino alla fine dell'anno, le accise graveranno nella misura ridotta di: 478,40 euro per mille litri (benzina), 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante), 182,61 euro per mille chilogrammi (Gpl, cioè gas di petrolio liquefatti usati come carburanti), o euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione, ossia il metano); inoltre, su quest'ultimo prodotto, l'Iva continuerà a essere applicata con l'aliquota del 5%.</p> <p>Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, entro il 13 gennaio 2023, dovranno comunicare al competente ufficio delle Dogane i dati relativi ai quantitativi di prodotti interessati dagli "sconti" d'accisa giacenti nei serbatoi alla data del 31 dicembre 2022 (in caso di inadempimento o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro - articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995). Per prevenire manovre speculative, il Garante per la sorveglianza dei prezzi potrà chiedere la collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e organismi (Istat, Camere di commercio) nonché il supporto operativo della Guardia di finanza (articolo 1-bis, commi 5 e 6, Dl 21/2022).</p>
3, co. 1-9	<p>Bollette a rate per le imprese</p> <p>Messa in campo un'altra misura per aiutare le imprese in difficoltà con il pagamento delle bollette di luce e gas: relativamente ai consumi</p>

effettuati **dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023** e fatturati entro il 30 settembre 2023, potranno richiedere il frazionamento, fino a un massimo di **36 rate mensili**, degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. L'operazione avverrà sotto la tutela della **garanzia statale**: Sace Spa (società specializzata nel settore assicurativo-finanziario, controllata dal Mef) potrà concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo crediti e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, per effetto dell'inadempimento, da parte dell'impresa, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione. Dal canto loro, i fornitori, per le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, potranno richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica prestata dalla stessa Sace, alle condizioni e nei termini definiti dal primo "decreto Aiuti" ([articolo 15](#), Dl 50/2022). La garanzia sarà rilasciata a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali è riconosciuta la rateizzazione a favore della stessa impresa o di altre del medesimo gruppo (se al momento della richiesta sono già stati distribuiti dividendi o riacquistate azioni, l'impresa dovrà assumere l'impegno per i dodici mesi successivi). Inoltre, è richiesto che l'impresa aderente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in Paesi extra Ue.

Per accedere alla rateizzazione, le imprese interessate dovranno farne istanza secondo le modalità stabilite con decreto Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma; in caso di effettivo rilascio della garanzia ed effettiva disponibilità di almeno una ditta assicurativa a stipulare con l'impresa richiedente la dilazione una copertura sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore, quest'ultimo, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza, dovrà offrire una proposta, specificando, oltre alle date di scadenza di ciascuna rata (da un minimo di 12 a un massimo di 36), il tasso di interesse eventualmente applicato, che comunque non potrà essere superiore al saggio di rendimento dei Btp di pari durata. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di versare, in un'unica soluzione, l'intero importo residuo dovuto.

Le imprese che aderiscono al piano di rateizzazione non possono fruire dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1: le due agevolazioni sono alternative.

<p>3, co. 10</p>	<p>Welfare aziendale</p> <p>Per contrastare gli effetti negativi legati al caro bollette, è ulteriormente incrementato a 3mila euro, per l'anno 2022, il limite del valore dei <i>fringe benefit</i> non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, che il "decreto Aiuti bis" aveva già innalzato dai 258,23 euro, ordinariamente previsti dal Tuir (articolo 51, comma 3), a 600 euro (articolo 12, Dl 115/2022). Ricordiamo che, con il precedente intervento normativo, è stato altresì ampliato il campo di applicazione dell'agevolazione, ricomprendendovi anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (vedi "Welfare aziendale 2022, l'Agenzia chiarisce la nuova disciplina"). Se viene superata la soglia di esenzione, è tassato l'intero importo dei <i>benefit</i> erogati.</p>
<p>3, co. 11-14</p>	<p>Contributi straordinari</p> <p>Incrementate le risorse stanziare dal "decreto Aiuti ter" (articoli 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, Dl 144/2022), a seguito dell'eccezionale aumento dei costi energetici, in favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del Fondo per il potenziamento del movimento sportivo (ulteriori 10 milioni di euro per contributi a fondo perduto alle associazioni e società dilettantistiche, alle discipline sportive, agli enti di promozione sportiva e alle federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, cui adesso vengono aggiunti Coni, Cip e Sport e salute Spa) ▪ del Fondo a sostegno degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali rivolti a persone con disabilità (ulteriori 50 milioni per contributi straordinari agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione dei registri esistenti, alle Onlus iscritte alla relativa anagrafe, alle fondazioni, alle associazioni, alle aziende di servizi alla persona e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani) ▪ del Fondo per sostenere gli enti iscritti al Runts, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione dei registri esistenti, le Onlus iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra i beneficiari delle risorse di cui al punto precedente (la dotazione è raddoppiata, da 50 a 100 milioni di euro).
<p>7</p>	<p>Contributi per il settore del trasporto</p> <p>Arriva la puntualizzazione che i contributi previsti dal "decreto Aiuti ter" per il sostegno dell'autotrasporto di merci (articolo 14, Dl 144/2022) sono destinati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.</p>

8	<p>Bonus per registratori telematici</p> <p>Istituito un nuovo credito d'imposta a favore dei soggetti passivi Iva tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015). L'adeguamento dei registratori, effettuato nel 2023, alle necessità legate alla "lotteria degli scontrini" (articolo 18, comma 4-bis, DI 36/2022) darà diritto a un bonus pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio; l'esercente potrà fruirne in F24, senza applicazione degli "ordinari" limiti annuali in materia di compensazioni, a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per l'aggiornamento degli strumenti, il cui pagamento dovrà essere effettuato con modalità tracciabile. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del "decreto Aiuti quater", definirà le modalità attuative della disposizione, anche per consentire il rispetto del plafond di spesa messo a disposizione, fissato in 80 milioni di euro.</p>
9	<p>Disciplina del superbonus</p> <p>Apportate alcune modifiche sostanziali alle regole in materia di incentivi per l'efficientamento energetico (articolo 119, DI 34/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il superbonus per gli interventi agevolati effettuati dai condomini nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche, resta al 110% solo per le spese sostenute entro l'anno in corso, per passare al 90% nel 2023, prima degli ulteriori ridimensionamenti, già programmati dall'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 28, lettera e), legge 234/2021), per gli anni 2024 (70%) e 2025 (65%) • per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l'incentivo continua a spettare nella vigente misura del 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo • il 110% è confermato pure per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che l'assemblea ne abbia approvato l'esecuzione prima di quella data. Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, il 110% spetta se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo • superbonus ribadito al 110% anche sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti

	<p>da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 (articolo 119, comma 8-ter, Dl 34/2020), fermo restando l'applicazione delle regole particolari per il calcolo dei tetti massimi di spese detraibili disposte dal comma 10-bis dello stesso articolo 119</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal prossimo 1° gennaio sono riammesse al superbonus (nella misura ridimensionata del 90%) al verificarsi di tre condizioni: il contribuente è proprietario dell'immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto); l'unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale; il contribuente non supera, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare. In pratica, bisogna sommare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e dividere il risultato per un coefficiente, che è pari a 1 se c'è solo il contribuente; tale coefficiente va incrementato di 1 se è presente il coniuge (o il convivente o l'unito civilmente), di 0,5 se c'è anche un familiare fiscalmente a carico, di 1 se i familiari a carico sono due, di 2 se i familiari a carico sono tre o più. Ad esempio, un nucleo familiare composto da padre, madre e tre figli a carico accede all'agevolazione se nel 2022 il reddito complessivo di tutti i componenti non supera 60mila euro, in quanto, in questa ipotesi, il valore per il quale occorre dividere il "reddito familiare" è pari a 4 (1 per il contribuente + 1 per il coniuge + 2 per i tre figli a carico), ottenendo come risultato proprio la soglia massima di 15mila euro • autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un contributo – escluso dalla formazione della base imponibile Irpef – a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l'accesso al superbonus sugli edifici unifamiliari. Un decreto Mef dovrà fissare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma, criteri e modalità di attuazione • introdotta la possibilità di fruire in dieci quote annuali di pari importo i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia. La quota di bonus non utilizzata nell'anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso. La disposizione mira a rimettere in moto il mercato dei crediti, quasi paralizzato dai problemi di capienza fiscale che, negli ultimi tempi, hanno spinto
--	--

	la maggior parte delle banche e degli altri operatori finanziari a bloccare ogni nuova acquisizione.
12 , co. 1-2	<p>Esenzione dall’Imu nel settore dello spettacolo</p> <p>Fornita, con norma di interpretazione autentica, una precisazione in merito all’esonazione Imu riconosciuta, dal “decreto Agosto”, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività che vi si esercitano (articolo 78, comma 1, lettera d), Dl 104/2020): la seconda rata per il 2022 non è dovuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento Ue 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis” (il comma 4 dello stesso articolo 78, invece, subordinava l’efficacia della disposizione di favore all’autorizzazione della Commissione europea).</p>
12 , co. 3	<p>Esenzione dall’imposta di bollo</p> <p>New entry nell’elenco degli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (tabella di cui all’allegato B, Dpr 642/1972): viene inserito un nuovo articolo 8-ter, riservato alle domande di contributi destinati ai sogetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza da parte dell’autorità competente, per i quali sussista un nesso di causalità con l’evento</p>
13	<p>Versamenti nel settore dello sport</p> <p>Slitta al 22 dicembre 2022 il termine per effettuare, senza applicazione di sanzioni o interessi, i versamenti tributari e contributivi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia e attive nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, e già sospesi dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 923, legge 234/2021), dal “decreto Energia” (articolo 7, commi 3-bis e 3-ter, Dl 17/2022) e dal “decreto Aiuti” (articolo 39, comma 1-bis, Dl 50/2022).</p>

ADR**OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE PER TUTTI GLI SPEDITORI DI MERCI / RIFIUTI
PERICOLOSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022: LE RICHIESTE DI CONFIMI INDUSTRIA**

Come noto e precedentemente anticipato (CONFIMI ROMAGNA NEWS 39 DEL 28 ottobre 2022) il periodo transitorio durante il quale, ai sensi dell'ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) le imprese che effettuano solo spedizioni di merci pericolose su strada non sono obbligate alla nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti terminerà il 31 dicembre p.v..

In relazione a tale imminente scadenza, che **obbligherà tutte le imprese che spediscono merci / rifiuti pericolosi, a prescindere dalle quantità e dalla frequenza delle operazioni, a tale ulteriore ed oneroso adempimento**, Confimi Industria ha inviato l'allegata richiesta alle Direzioni competenti dei Ministeri delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Ambiente e della Transizione Energetica.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214



347/0972662

marangoni@confimiromagna.it**Dott. Ing. Magda Melandri**

0544/280225



342/1104258

melandri@confimiromagna.it

OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER TUTTI GLI SPEDITORI DI MERCI E RIFIUTI PERICOLOSI ENTRO IL 31/12/2022

Roma, 8 novembre 2022

Come noto, l'ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) ha esteso l'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano solo spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminerà il 31/12/2022.

Il punto 1.6.1.44 dell'ADR riporta infatti:

“Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”

Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, ovvero l'esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), l'esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), l'esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) e l'esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR), sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”, che pertanto, a partire dal 01/01/2023 saranno obbligati a nominare un consulente anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l'avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

Ne consegue che la scadenza della sopracitata deroga avrà un impatto significativo, anche in termini economici, su di un considerevole numero di aziende, obbligate dall'anno venturo a confrontarsi con un ulteriore adempimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.

Per scongiurare tale aggravio a carico delle imprese **si richiede pertanto un intervento legislativo urgente per estendere le esenzioni alla nomina del consulente anche alla categoria degli speditori o quantomeno per prevedere un ulteriore periodo di deroga all'entrata in vigore della norma.**

CONAI
OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI IN VIGORE
DAL 1 GENNAIO 2023

Si ricorda che le disposizioni inerenti l'etichettatura ambientale degli imballaggi introdotte con le modifiche all'Art. 219 del D.Lgs. 152/06 e smi, apportate dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in seguito alle diverse proroghe, **diventeranno obbligatorie a partire 01/01/2023**.

A partire da tale data le informazioni cogenti che dovranno essere riportare sull'etichettatura ambientale degli imballaggi si distingueranno a seconda della destinazione d'uso dell'imballaggio:

Imballaggio destinato al consumatore finale (circuito B2C): le informazioni da fornire obbligatoriamente sono le seguenti:

- Codifica alfanumerica identificativa del materiale (Decisione 129/97/CE);
- Informazioni aggiuntive per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta dell'imballaggio.

Imballaggio destinato al canale B2B, i contenuti previsti riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta ed il corretto smaltimento degli imballi.

Per tutte le informazioni sono disponibili le Linee Guida predisposte da CONAI, consultabili al seguente link:

<https://www.etichetta-conai.com/documenti/>

Dott. Federico Marangoni

 0544/280214

 347/0972662

 marangoni@confimiromagna.it

**CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
NUOVA CIRCOLARE DEL MITE**

È stata pubblicata dal Mite - Ministero della Transizione Ecologica – l'acclusa circolare prot. n. 128108 del 17.10.2022 - la quale fornisce alcuni chiarimenti applicativi in merito alle linee-guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, in particolare, in merito ai seguenti ambiti.

Per quanto riguarda i contenuti specifici dei documenti ex punto 2.2 delle linee guida SNPA, necessari per dimostrare l'iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto, viene chiarito che:

- per la relazione tecnica è sufficiente siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l'individuazione del codice EER (non è necessario ripetere una relazione come quella riportata a titolo esemplificativo nelle linee guida)
- il giudizio di classificazione può non essere necessario, per esempio per la classificazione dei rifiuti non pericolosi "assoluti" o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

Per quanto concerne la figura del professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione, il Ministero ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle linee guida deve essere letto come segue: il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.

In merito ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, il primo aspetto su cui basare la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all'origine del rifiuto. Le attività menzionate al paragrafo 3.5.4 delle linee guida come possibili fonti dei rifiuti imputabili al capitolo 17, rappresentano solo degli esempi, e pertanto anche altre attività possono rientrare nella casistica indicata; viene consigliato al riguardo il ricorso alla classificazione ATECO, da applicarsi in senso estensivo.

Per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l'utilizzo del capitolo 17 è inappropriato e i codici di riferimento sono da ricercarsi nel capitolo 12, incluso, in caso di assenza di altre voci, il codice 99.

Inoltre, nel caso di classificazione di un imballaggio vuoto in presenza di polveri, la circolare ministeriale precisa che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha

effetti sulla classificazione del rifiuto e pertanto non preclude l'uso del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell'imballaggio.

La circolare suddetta infine fornisce chiarimenti per le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, per la classificazione con la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, per il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), nonché la normativa Seveso.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

STELLANTIS

**CONVENZIONE
CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS**

Con riferimento a quanto pubblicato nel nostro notiziario n° 7 del 18/02/2022, ricordiamo che Confimi Industria ha **rinnovato l'Accordo Quadro con FCA/Stellantis**, che avrà durata **sino al 31 dicembre 2022**, per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL



Di seguito si ricordano le principali caratteristiche:

- Brand ex FCA: Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional;
- Scontistiche dedicate agli associati Confimi Industria con una media del **20%** di sconto per le autovetture e del **30%** per i veicoli commerciali;
- Applicazione della scontistica previa presentazione del Certificato di adesione a Confimi Industria;
- La scontistica applicata non è cumulabile con altre promozioni;
- Accordo non cedibile senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

Si rammenta inoltre che Confimi Industria è parte del Programma Privilege che consente ai dipendenti della Confederazione di beneficiare di un bonus di sconto, da considerare ad integrazione delle eventuali promozioni in essere nelle Concessionarie della rete commerciale FCA/Stellantis.

Per poter fruire del suddetto sconto sarà sufficiente collegarsi al seguente link:

<https://dpromo.fiat.it/privilegeprogram>

Riportiamo di seguito il tariffario riferito al mese di novembre 2022:

Per informazioni e per il rilascio dell'attestato di adesione a Confimi contattare l'Area comunicazione e sviluppo dell'associazione:

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimioromagna.it

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2022

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X (no serie7)	12,0	
	500X (solo serie 7)	10,0	
	500L	15,0	
	500	13,0	
	500 Elettrica	7,0	
	PANDA	13,0	
	TIPO HB - SW (no serie4)	15,0	
	TIPO HB - SW (serie 4)	11,0	
	Doblò Elettrico	5,0	
Ulysse	12,0		

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500 (no serie 1)	11,0	
	500 (serie 1)	9,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	YPSILON	14,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIA	16,0	
	STELVIO	17,0	
	TONALE	8,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
JEEP	COMPASS	11,5	
	COMPASS PHEV	10,5	
	Escluse Sport	15,5	
	RENEGADE PHEV	10,5	
	WRANGLER PHEV no serie 3	7,5	
	GRAND CHEROKEE	4,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT PRO	PANDA VAN	12,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	FIORINO	23,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DOBLO' CARGO	19,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO'	16,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO' BEV	13,0	-
	SCUDO	17,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO BEV	12,0	-
	DUCATO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO Elettrico	17,5	-

* Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.

**DECRETO “AIUTI QUATER”
PROROGA DEI CREDITI DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI
ANCHE AL MESE DI DICEMBRE 2022**

Il Decreto “Aiuti quater” ha esteso anche al mese di dicembre 2022 il bonus, sotto forma di credito di imposta, per l’acquisto di energia e gas naturale a favore delle imprese. Vengono altresì confermate le aliquote già previste dal Decreto “Aiuti ter” per i mesi di ottobre e novembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 36 del 30/09/2022), quindi l’insieme delle misure aggiornate alla data odierna risulta il seguente:

Categorie imprese utilizzatrici di prodotti energetici (gas / energia elettrica)	Credito Imposta sui consumi I TRIM. 2022	Credito Imposta sui consumi II TRIM. 2022	Credito Imposta sui consumi III TRIM. 2022	Credito Imposta sui consumi IV TRIM. 2022
NON GASIVORA*	Non spettante	25%	25%	40%
GASIVORA*	10%	25%	25%	40%
NON ENERGIVORA*	Non spettante	15%	15%	30%
ENERGIVORA*	20%	25%	25%	40%

* = Sono confermati i requisiti previsti dal D.L. “Aiuti ter”

È stata inoltre prorogata al 30 giugno 2023 la scadenza per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti maturati nell’ultimo trimestre 2022 (la cui scadenza originaria era prevista per il 31 marzo 2023).

Si segnala infine che, entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.



Consorzio per l’energia

☎ 0544 280211

@ info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

☎ 0544/280214

☎ 347/0972662

@ marangoni@confimioromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

☎ 0544/280225

☎ 342/1104258

@ melandri@confimioromagna.it

MISE
PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR
ACCORDI PER L'INNOVAZIONE

DECRETO MINISTERIALE DEL 31/12/2021

TIPOLOGIA DEL BANDO

Procedura valutativa negoziale.

OGGETTO

Gli Accordi per l'innovazione sono rivolti al sostegno di **progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico**.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla **realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti**, tramite lo sviluppo delle **tecnologie abilitanti fondamentali** (allegato n. 1) nell'ambito di specifiche **aree di intervento** riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa" (allegato n. 2).

SOGGETTI AMMISSIBILI

- a) **le imprese** che esercitano un'**attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un'attività di trasporto per terra, acqua, aria** (c.c. art. 2195 numeri 1) e 3)) e **le imprese artigiane** (legge 8 agosto 1985, n. 443)
- b) le imprese **agro-industriali** che svolgono prevalentemente attività industriale
- c) le imprese che esercitano le **attività ausiliarie** di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b)
- d) i **Centri di ricerca**

I soggetti ammissibili possono presentare progetti anche **congiuntamente tra loro, fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti**. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle aree di intervento riportate ai numeri 16, 17 e 18 dell'allegato 2, anche le **imprese agricole**.

In caso di progetto congiunto, ciascun proponente deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5% in tutti gli altri casi.

I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

SPESE AMMISSIBILI

I progetti devono prevedere spese ammissibili **non inferiori a 5 Milioni €**.

Spese ammissibili:

- a) **Il personale dipendente** del soggetto proponente o in rapporto di

collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a **tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario**, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto.

Il costo del personale è determinato sulla base dei seguenti costi standard:

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITÀ	EPR
Alto	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
Medio	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
Basso	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Per le imprese:

- Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato/operaio
- b) Gli **strumenti e le attrezzature** di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo
- c) I **servizi di consulenza** e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei **brevetti e del know-how**
- d) Le **spese generali** calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto (tutti i costi, compresi i beni immateriali, tranne le consulenze)
- e) I **materiali** utilizzati per lo svolgimento del progetto

DURATA

I progetti devono avere una durata compresa **tra i 18 e i 36 mesi**, con possibile proroga di ulteriori 6 mesi.

I progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, nel rispetto dei seguenti limiti:

- **Contributo diretto alla spesa:** il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi di ricerca industriale e al 25% dei costi di sviluppo sperimentale
- **Eventuale finanziamento agevolato:** è concedibile **nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili** di progetto (non richiedibile per Organismi di ricerca).

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una **collaborazione effettiva tra almeno un'impresa e uno o più Organismi di ricerca**, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti **una maggiorazione del contributo diretto alla spesa fino al 10% per PMI e Organismi di ricerca e fino al 5% per grandi imprese**.

Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali GBER, anche le regioni e le altre amministrazioni pubbliche che sottoscrivono gli accordi quadro con il MiSE possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa o, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

CUMULABILITA'

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo non sono **cumulabili**, con riferimento alle medesime spese, **con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato** notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis").

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le risorse finanziarie del bando sono rese disponibili tramite l'apertura di **due sportelli** agevolativi.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. Il Ministero comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, **RISULTA PERTANTO NECESSARIO PRESENTARE LE DOMANDE ALL'APERTURA DELLO SPORTELLO**.

Nel caso in cui l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, si procede con la sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione ed il successivo decreto di concessione delle agevolazioni. Il primo sportello ha chiuso l'11 maggio 2022.

L'apertura del secondo sportello è prevista alle ore 10 del 31 gennaio 2023.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it

**WELFARE AZIENDALE E NUOVE MISURE FISCALI PER L'ANNO 2022
INNALZATA (DA 600) A 3.000 EURO L'ESENZIONE PER I FRINGE BENEFIT
E FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONI**

L'art. 12 ("Misure fiscali per il welfare aziendale") del decreto 9/8/2022 n. 115 (convertito in legge 21/9/2022 n. 142 – CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 32 e 36 del 2022), per contenere il costo dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l'emergenza idrica, ha stabilito, per l'anno d'imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all'art. 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 (TUIR).

In particolare, l'art. 12 ha disposto che il valore^[1] dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro.

In sostanza, per il 2022, oltre all'innalzamento del limite – da 258,23 euro a 600 euro – del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, è stato allargato anche il campo di applicazione degli stessi, ricomprendendovi persino le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'ambito applicativo dell'art. 12 è stato chiarito - trascorsi 87 giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 10 agosto u.s. - **dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 4/11/2022 n. 35** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2022).

L'art. 3, comma 10, del decreto-legge ("Aiuti quater") 18/11/2022 n. 176 - recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" e di cui si tratta nella sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario -, vigente dal 19 novembre u.s., ha apportato all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 115/2022 le modifiche sotto segnalate in corsivo e riportate in neretto:

«1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, **prima parte del terzo periodo**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio

^[1] "Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore" (art. 9, comma 3, del TUIR).

idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di ~~euro 600,00~~
euro 3.000.»

Giova evidenziare che il **terzo periodo** dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 prevede: **“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”**; a decorrere dal 19 novembre u.s. e per il periodo d'imposta 2022, **la deroga** di cui al vigente art. 12 del d.l. n. 115/2022 **riguarda la sola prima parte (sopra evidenziata in neretto) di tale disposizione** e, quindi, qualora la nuova soglia di esenzione (innalzata da 600 a 3.000 euro) venisse superata, sarebbe tassato l'intero importo dei benefit concessi.

Si precisa che:

- la liberalità di cui si tratta e la nuova somma di denaro, erogata o rimborsata al dipendente per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, sono escluse dal reddito **anche se vengono attribuite a un solo lavoratore (e non a tutti i lavoratori e/o a loro categorie omogenee** – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022);
- la disposizione in esame è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, e quindi, come ricordato dall'Agenzia delle Entrate con la menzionata circolare n. 35/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2022), **“ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato), ossia non oltre il 12 gennaio 2023**”.
- **“Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l'assegnazione di beni o servizi. In tema di benefit erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo”**;
- al raggiungimento del massimale annuo di esenzione di 3.000 euro concorre anche il valore di quanto eventualmente riconosciuto nell'anno in corso, ex art. 51, comma 3, del TUIR, a titolo di: **1) “benefit”** quali, p. es., la concessione di: a) veicoli in uso promiscuo; b) fabbricati in locazione, uso o comodato; c) prestiti; **2) beni e servizi in natura** messi a disposizione in forza delle previsioni dei contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali, aziendali), inclusi pertanto quelli relativi al “WELFARE AZIENDALE” di cui all'art. 46 del CCNL Confimi Impresa Meccanica (pag. 160 del testo), pari a € 200 per il 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 44 e 23 del 2021);
- **il valore del bonus carburante previsto per l'anno 2022** dall'art. 2 del d.l. n. 21/2022 (convertito con modifiche dalla legge n. 51/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 28, 25 e 12 del 2022), **di importo non superiore a 200 euro per lavoratore, non concorre al raggiungimento della soglia esente di 3.000 euro**.

Qui sotto riportiamo i fac-simile che ogni datore di lavoro potrà utilizzare per informare:

- 1) rispettivamente, tutti i dipendenti o solo alcuni/uno di essi di essere destinatari/destinatario della cessione dei buoni:
 - carburante, ex art. 2 del d.l. n. 21/2022 (fac-simile 1 e 2);
 - spesa (p. es. alimentare, carburante), ex art. 12 del d.l. n. 115/2022 (fac-simile 3 e 4);
- 2) ogni dipendente destinatario della somma di denaro erogata o rimborsata per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (fac-simile 5 e relativo allegato).

Sia i buoni che le somme di cui ai precedenti punti 1) e 2) - giova segnalarlo ancora - devono “entrare nella disponibilità” di ogni persona interessata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, e quindi comparire con il suo cedolino/i suoi cedolini paga di novembre e/o della “tredicesima mensilità” e/o di dicembre 2022.

Fac-simile 1

_____, _____ 2022

CESSIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (ART. 2 D.L. N. 21/2022)
COMUNICAZIONE AZIENDALE

La scrivente è lieta di informare che, entro il prossimo _____ (**N.B.: preferibilmente entro il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre il 12 gennaio 2023**), a ogni dipendente in servizio alla data del _____ 2022, verranno ceduti e consegnati dei buoni carburante, utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a € _____ netti (**N.B.: massimo 200,00 euro**).

In base alla vigente normativa (art. 2 del d.l. 21/3/2022 n. 21, convertito in legge 20/5/2022 n. 51), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Società _____

Fac-simile 2

_____, _____ 2022

Gentile Sig.ra/Sig. _____

Raccomandata a mano

OGGETTO: Cessione di buoni per l'acquisto di carburante (art. 2 d.l. n. 21/2022).

Gentile Sig.ra/Sig. _____,

siamo lieti di informarla che, entro il prossimo _____ 2022 (**N.B.: preferibilmente entro il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre il 12 gennaio 2023**), Le verranno ceduti e consegnati dei buoni per l'acquisto di carburante, utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a € _____ netti (**N.B.: massimo 200,00 euro**).

In base alla vigente normativa (art. 2 del d.l. 21/3/2022 n. 21, convertito in legge 20/5/2022 n. 51), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Distinti saluti.

Società _____

Per ricevuta Sig.ra/Sig. _____

Fac-simile 3

_____, _____ 2022

CESSIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI _____ (ART. 12 DEL D.L. N. 115/2022) -
COMUNICAZIONE AZIENDALE

La scrivente è lieta di informare che, entro il prossimo _____ (**N.B.: preferibilmente entro il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre il 12 gennaio 2023**), a ogni dipendente in servizio alla data del _____ 2022, verranno ceduti e consegnati dei buoni per l'acquisto di _____, utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a € _____ netti.

In base alla vigente normativa (art. 12 del d.l. n. 115/2022), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Società _____

Fac-simile 4

_____, _____ 2022

Gentile Sig.ra/Sig. _____

Raccomandata a mano

OGGETTO: Cessione di buoni spesa (art. 12 del d.l. n.115/2022).

Gentile Sig.ra/Sig. _____,

siamo lieti di informarla che, entro il prossimo _____, le verranno ceduti e consegnati dei buoni per l'acquisto di _____, utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a € _____ netti.

In base alla vigente normativa (art. 12 del d.l. n. 115/2022), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Distinti saluti.

Società _____

Per ricevuta Sig.ra/Sig. _____

Fac-simile 5

_____, _____ 2022

Gentile Sig.ra/Sig. _____

Raccomandata a mano

OGGETTO: Corresponsione di una somma per il pagamento delle “utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale” (art. 12 del d.l. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022).

Gentile Sig.ra/Sig. _____,

siamo lieti di informarLa che, entro il prossimo _____ 2022 (**N.B.: preferibilmente entro il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre il 12 gennaio 2023**) e con il cedolino paga _____ 2022 (**N.B. scegliere tra: “di novembre”, “della Tredicesima mensilità”, “di dicembre”**), la scrivente ha deciso, alla condizione sotto riportata, di corrisponderle una somma pari a € _____ netti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”, esclusa dalla formazione del reddito di lavoro e che, di conseguenza, non aumenterà la Sua base imponibile IRPEF (art. 12 del d.l. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022).

A tal fine, in conformità a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, Lei dovrà consegnare all’ufficio personale, entro e non oltre il _____ 2022, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi del D.P.R. n. 445/2022 e tramite la compilazione del fac-simile allegato - con la quale attestarci:

- «di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle suddette “utenze domestiche”, riportandone gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario delle fatture (e se diverso) da Lei, «il rapporto intercorrente con quest’ultimo», purché rientrante tra le seguenti persone indicate nell’art. 433 del Codice civile: coniuge; figli, anche adottivi, discendenti prossimi; genitori e ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali), la tipologia di utenza, l’importo pagato (non inferiore a _____ euro **NB: l’importo non deve essere inferiore a quello netto oggetto della corresponsione**), la data e le modalità di pagamento»;
- «la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso lo scrivente datore di lavoro, ma anche presso (eventuali) altri» (datori di lavoro).

In base a quanto contenuto nella citata circolare n. 35/2022 dell’Agenzia delle Entrate:

- le utenze di cui si tratta devono riguardare «immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente (quindi da Lei), dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese»;
- «tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere (da Lei) conservata in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria»;
- «in caso di fatture che riguardino immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore, è necessario che dalla documentazione o dalla predetta dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico al locatario delle spese relative alle utenze».

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: fac-simile di dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Per ricevuta, Sig.ra/Sig. _____

_____ (firma)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000**

Io sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nata/o a _____ () il _____, residente a _____ () in Via _____ n. __, Carta d'identità n. _____ (di cui allego copia), lavoratrice/lavoratore dipendente della Società _____

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PREVISTA DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE

in conformità a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/11/2022 n. 35, ai fini dell'applicazione di cui all'art. 12 del d.l. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022 ("somme erogate o rimborsate [...] dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale")

DICHIARO

(il primo e il terzo riquadro sono da barrare e compilare obbligatoriamente)

di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche di seguito identificate:

1.1 numero della fattura: _____;

1.2 intestatario della fattura: _____ (se diverso dal lavoratore, indicare il rapporto intercorrente con quest'ultimo ^[1]);

1.3 tipologia di utenza: _____; importo pagato: € _____;

1.4 data di pagamento: _____; modalità di pagamento: _____;

2.1 numero della fattura: _____;

2.2 intestatario della fattura: _____ (se diverso dal lavoratore, indicare il rapporto intercorrente con quest'ultimo ^[1]);

2.3 tipologia di utenza: _____; importo pagato: € _____;

2.4 data di pagamento: _____; modalità di pagamento: _____;

3.1 numero della fattura: _____;

3.2 intestatario della fattura: _____ (se diverso dal lavoratore, indicare il rapporto intercorrente con quest'ultimo ^[1]);

3.3 tipologia di utenza: _____; importo pagato: € _____;

3.4 data di pagamento: _____; modalità di pagamento: _____;

che le spese oggetto della suddetta fattura/delle suddette fatture, sostenute dal mio locatore, sono state/saranno riaddebitate analiticamente al locatario dell'immobile, ossia _____ (NB: scrivere l'opzione corretta: 1) "a me stesso" / 2) "al mio coniuge" / 3) "a un mio familiare"; **(riquadro da barrare e solo qualora le fatture riguardino immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore);**

che la fattura sopra indicata non è stata /le fatture sopra indicate non sono state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, né a _____ (indicare la Società datrice di lavoro) né ad altro, eventuale datore di lavoro.

_____ (luogo e data)

FIRMA

ALLEGATO: copia della Carta d'identità (in corso di validità).

^[1] Ossia: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, i discendenti prossimi; 3) i genitori, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali (art. 433 del Codice civile).